

Verbale di Accordo

Roma, 5 novembre 2008

Tra

Enel SpA, rappresentata dai sigg.: Cioffi, Delvecchio, Crivelli, Cofacci

Divisione Infrastrutture e Reti, rappresentata dai sigg.: Quaranta, Sorrentino, Stellato

Divisione Mercato, rappresentata dai sigg.: Gorga, Capitani

Divisione Generazione ed Energy Management, rappresentata dai sigg.: Gorga, Guli

Divisione Ingegneria e Innovazione, rappresentata dai sigg.: Gennarini, Marino

Divisione Energie Rinnovabili, rappresentata dai sigg.: Stratta

Enel Servizi, rappresentata dai sigg.: Lo Faso, Vaselli

e

la Filcem, rappresentata dai sigg.: Morselli, Berni, Nardone, Arseni


la Flaei, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Meazzi, Saotta, Mancuso, Losetti

la Uilcem, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli, Lupi

ACCORDO QUADRO PER L'ELEZIONE/DESIGNAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU) E DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) NELLE SOCIETÀ/DIVISIONI DEL GRUPPO ENEL

PREMESSO CHE

- nella quasi generalità delle Unità produttive dell'Azienda le **RSU** sono decadute ed è interesse e volontà delle Parti porre le condizioni di carattere organizzativo/regolamentare affinché si proceda all'elezione, in maniera opportunamente contestuale, di nuove RSU in tutte le Unità Produttive in cui si articolano le Società/Divisioni dell'Enel;



- la costituzione delle RSU è inquadrata dalle Parti nell'ottica di conferire nuovo impulso alle relazioni sul territorio e, in maniera più generale, di consentire un efficace ed equilibrato dispiegarsi del sistema di relazioni industriali in Enel;

* * *

- Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242, così come riformulati dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sul riassetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, prevedono il raggiungimento di specifiche intese con le Organizzazioni sindacali su alcune materie tassativamente individuate;
- con gli accordi sindacali nazionali 1° giugno 1995 e 20 novembre 1995, Enel e le Organizzazioni sindacali hanno concordato gli adempimenti di natura sindacale previsti dai citati decreti, stabilendo in particolare di procedere alla individuazione dei **RLS** tramite elezioni indette dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl;
- con specifico accordo del 31 gennaio 2008 le Parti, in attesa di procedere alle elezioni dei RLS, in massima parte decaduti a quella data, si sono date atto di una soluzione transitoria da valere fino alle elezioni dei nuovi RLS e comunque non oltre il 30 giugno 2008, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 con verbale 7 luglio 2008;

tenuto altresì conto che

- la regolamentazione di base delle RSU in Enel risale all'art. 38 del Ccl 23 aprile 1996, in un contesto organizzativo e normativo profondamente diverso dall'attuale, e su tale regolamentazione si sono sovrapposte nel tempo modifiche parziali che rendono opportuna una risistemazione complessiva della materia, sia dal punto di vista dell'aggiornamento normativo che dei riferimenti organizzativi;
- il mutamento del contesto organizzativo dell'Azienda comporta l'esigenza di una riconsiderazione complessiva anche per quanto riguarda la materia dei RLS, dovendosi ritenere esaurita la validità della soluzione transitoria ricordata in premessa alla scadenza ivi precisata;

tutto quanto sopra premesso,

le Parti,


convengono su quanto segue.



Rappresentanze Sindacali Unitarie

1. Le Rappresentanze sindacali unitarie in Enel sono regolamentate dall'Accordo interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, del 20 dicembre 1993, nonché dalla Contrattazione collettiva valevole per i dipendenti elettrici dell'Enel e in particolare: dal Ccnl 18 luglio 2006, dal Protocollo di relazioni industriali del 1° dicembre 2003 e dal presente Verbale di accordo.
2. Le RSU sono costituite presso le Unità produttive individuate, ai fini delle elezioni RSU/RLS, dalle singole Società/Divisioni nei documenti allegati, con indicazione del numero dei componenti in relazione all'organico alla data del 1° settembre 2008.
3. L'iniziativa per la costituzione delle RSU può essere assunta congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico.
4. La suddetta iniziativa può essere assunta anche da Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che accettino con espressa dichiarazione scritta la presente regolamentazione e siano in grado di corredare la lista con un numero di firme di lavoratori dipendenti pari al 5% degli aventi diritto al voto. A tale fine, l'organico di riferimento per la determinazione del numero di firme dei lavoratori, che deve essere pari almeno al 5% dei dipendenti aventi diritto al voto in forza all'Unità produttiva, sarà quello dell'ultimo giorno del mese precedente a quello dell'indizione dell'elezione.
5. Alla costituzione delle RSU si procede, per i due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale e con sistema proporzionale tra le liste concorrenti (secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento allegato all'art. 38 Ccl 23 aprile 1996). Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico, e alla sua copertura si procede, mediante elezioni o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, si terrà conto delle articolazioni organizzative dell'Azienda nonché delle categorie professionali di significativa incidenza in essa operanti, al fine di garantire un'adeguata composizione della rappresentanza anche con riguardo alla categoria dei quadri. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere in relazione alle rispettive consistenze di lavoratrici e di lavoratori presenti in ogni Unità produttiva.

Nelle Unità produttive ove sono significativamente presenti lavoratori con la qualifica di quadro, ai fini della garanzia delle rappresentanze il sistema elettorale dovrà prevedere appositi collegi e liste specifiche.
6. I numeri dei componenti delle RSU indicati nei documenti allegati sono comprensivi della quota (1/3) spettante ai soggetti presentatori di liste di cui al punto 3.



7. Le variazioni del numero dei lavoratori di ciascuna Unità produttiva, comportanti un diverso numero dei componenti le RSU, saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione. In caso di accorpamento di più Unità produttive, le relative RSU decadranno e si procederà a nuove elezioni.
8. I componenti le RSU restano in carica 3 anni. L'iniziativa per i successivi rinnovi potrà essere assunta anche dalle RSU ed, in ogni caso, dovrà essere esercitata non prima del 6° mese e non oltre il 3° mese antecedente la scadenza del mandato.
9. Compiti, funzioni, tutele e diritti delle RSU e dei rispettivi componenti sono stabiliti dagli accordi richiamati dal punto 1. del presente verbale, nonché dalle specifiche disposizioni di legge in materia.

Le RSU, in funzione di quanto sopra, subentrano alle eventuali RSA nelle funzioni loro espressamente demandate dalla legge 300/70. I componenti delle RSU assorbono integralmente i diritti riconosciuti dalla suddetta legge ai dirigenti delle RSA.

In caso di mancato rinnovo delle RSU, a seguito di scadenza del mandato o di qualsiasi altro caso di decadenza, nonché nelle more dello svolgimento delle elezioni, le relative funzioni sono assunte dalle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali.

Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le RSA ai sensi dell'art. 19 legge 300/70.

10. Qualora nello svolgimento delle funzioni proprie, una RSU dovesse valutare la necessità di dare luogo ad iniziative di mobilitazione finalizzate al corretto ed integrale svolgimento del proprio mandato, potrà decidere e conseguentemente proporre alle competenti strutture delle Federazioni di categoria azioni di lotta. Dette strutture, verificato che le motivazioni a sostegno delle iniziative di mobilitazione rientrano tra le competenze delle RSU – restando esse stesse responsabili di quanto prevede la legge 146/90 e successive modifiche – proclameranno e comunicheranno alle Controparti le azioni di sciopero.
11. Ai componenti delle RSU verranno complessivamente concessi permessi retribuiti per un ammontare di ore annue così determinate: 1 ora per il numero di lavoratori dipendenti da ogni Unità produttiva alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per la fruizione dei permessi, sarà utilizzata l'allegata modulistica.
12. E' fatto salvo in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico il diritto ad indire e gestire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 6 delle 12 ore annue retribuite (di cui all'art. 47 Ccl Enel, richiamato dal verbale 19 aprile 2002); in ogni caso la singola Organizzazione sindacale è titolare di due ore, mentre l'utilizzazione congiunta del pacchetto produce una riduzione pro-quota delle stesse: le restanti sei ore possono essere indette e gestite congiuntamente dalle RSU e dalle Organizzazioni sindacali competenti.



13. I componenti delle RSU restano in carica per tre anni al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni dall'incarico o di risoluzione del rapporto di lavoro di un componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Oltre che per scadenza del mandato e per dimissioni, si perde la titolarità di componente delle RSU anche nel caso di revoca dell'iscrizione alla Organizzazione di appartenenza presentatrice della lista nella quale è avvenuta l'elezione e quindi anche per iscrizione ad altra Organizzazione sindacale o Associazione.

Come nel caso delle dimissioni, subentra il primo dei non eletti della lista nell'ambito del collegio di elezione del lavoratore interessato.

Per i componenti delle RSU designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico, valgono le stesse causali di decadenza; essi saranno sostituiti dalle medesime Organizzazioni sindacali designanti.

Le sostituzioni dei componenti delle RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dal presente accordo.

14. Fermo restando in capo ai singoli componenti della RSU la titolarità di diritti ad esercizio individuale (es.: permessi), le determinazioni delle RSU per quanto riguarda la gestione dei diritti ad esercizio collettivo (es.: assemblea) e, più in generale, dell'interlocuzione con l'Azienda sono validamente assunte a maggioranza dei componenti in carica.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

15. In tutte le Unità produttive individuate dall'Azienda ai fini elettivi nei documenti allegati contestualmente e nell'ambito dei componenti la RSU, sono eletti/designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dal presente Verbale che riprende, sistematizza e, ove necessario, deroga le normative derivanti (cfr. art. 10 vigente Ccnl) da precedenti accordi di livello nazionale (in particolare 1° giugno 1995, 20 novembre 1995, 28 settembre 1998, 20 aprile 2000, 5 ottobre 2000), che, ove non espressamente richiamati, si intendono non applicabili.

16. Il numero dei RLS da eleggere/designare in ciascuna Unità Produttiva è riportato nei documenti allegati.

17. All'atto della presentazione delle liste RSU/RLS i candidati saranno proposti sia per il ruolo RSU che RLS. In relazione a quanto previsto dall'art. 47, comma 5 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra gli eletti nell'Unità produttiva saranno designati coloro che

svolgeranno anche i compiti di RLS, sulla base di una ripartizione proporzionale dei seggi previsti dal presente accordo, con riferimento ai voti ottenuti da ciascuna lista.

18. I RLS saranno indicati tra i lavoratori in forza all'Unità produttiva interessata, che abbiano specifica competenza in materia e, ove eletti/designati, restano in carica per 3 anni; in caso di trasferimento in altra Unità produttiva, di dimissioni dall'incarico o di risoluzione del rapporto di lavoro, subentrerà il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

In caso di mancato rinnovo dei RLS, a seguito di scadenza del mandato o di qualsiasi altro caso di decadenza, nonché nelle more dello svolgimento delle elezioni, le specifiche funzioni di RLS sono assunte dalle competenti Organizzazioni sindacali, salvo diversa designazione da parte delle stesse Organizzazioni nell'ambito dei dipendenti Enel.

19. I permessi retribuiti che ciascun rappresentante per la sicurezza potrà utilizzare per le attività indicate dall'art. 50, D. Lgs. n. 81/08 sono, per ciascun rappresentante, pari a 35 ore annue e dovranno, salvo casi eccezionali da definirsi con la competente Direzione aziendale, essere armonicamente distribuite nel corso dell'anno.

Sono esclusi dal monte ore totale, i permessi retribuiti necessari per la partecipazione a riunioni convocate dalla Direzione per le attività previste ai punti b,c,d,l, del comma 1, art. 50 D. Lgs. n. 81/08.

Per la fruizione dei permessi, sarà utilizzata l'allegata modulistica.

20. Qualora per i trasferimenti occorrenti all'espletamento delle attività previste dall'art. 50 D. Lgs. n. 81/08, il rappresentante per la sicurezza dovesse sostenere delle spese, esse verranno rimborsate secondo le modalità in atto per la generalità del personale.

21. In relazione a quanto previsto dall'art. 37 D.lgs. 81 del 2008, la formazione dei RLS sarà articolata secondo uno specifico progetto che formerà oggetto di consultazione con le Organizzazioni sindacali nazionali.

22. Su formale richiesta scritta anche del singolo RLS, che sottoscrive apposita ricevuta, l'Azienda è tenuta a consegnare una copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), assolvendo in tal modo all'obbligo di consegna di cui al comma 4 dell'art. 50 D. Lgs. n. 81/08. I RLS, come previsto dall'art. 50, comma 6, D. Lgs. 81/08, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

23. Rimangono confermate, anche alla stregua delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 81/08, le disposizioni di cui al vigente Protocollo di relazioni industriali relative all'Organismo Paritetico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (cfr. commi 80 e segg.);

M. M. M.
ly

all'occorrenza, saranno previste apposite sub-articolazioni, secondo criteri e modalità che saranno rimesse al predetto Organismo Paritetico .

24. Le elezioni/designazioni dei RLS nell'ambito dei componenti della RSU avverranno secondo le modalità indicate nel Regolamento per la elezione della RSU allegato all'art. 38 Ccl 23 aprile 1996, salvo le precisazioni contenute nel presente Verbale (cfr. in particolare punto 17) Al momento dell'assunzione dell'incarico da parte dei nuovi eletti/designati cesserà di avere validità la soluzione "transitoria" di cui all'accordo 31 gennaio 2008, prorogato con accordo 7 luglio 2008

DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

I. Le Parti convengono che le elezioni/designazioni per il rinnovo delle RSU e dei RLS nelle Unità produttive indicate nei documenti allegati avverranno, contestualmente, nei giorni 9-10 dicembre 2008.

Le elezioni/designazioni non saranno effettuate nelle Unità produttive in cui, alla suddetta data, siano ancora in forza RSU e RLS non decaduti, i cui componenti rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato. Non saranno effettuate, altresì, nelle Unità produttive interessate al riassetto organizzativo conseguente alla costituzione della Divisione Energie Rinnovabili, eccetto le Unità dell'Area Geotermia. Restano altresì escluse in questa fase, nell'ambito del Servizio di Manutenzione Idroelettrica, l'Unità Supporto Tecnico Impiantistico e lo staff SMI. Le Parti si danno atto che, a valle della definizione del nuovo assetto organizzativo, si procederà alle elezioni/designazioni anche per le suddette Unità, entro il 28 febbraio 2009. Per tali Unità continueranno a valere, per gli RLS, le previsioni degli Accordi di cui al comma 24

II. Le competenti strutture aziendali provvederanno, entro la fine del mese precedente a quello di effettuazione delle elezioni/designazioni, a fornire alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali gli elenchi del personale in forza aventi diritto al voto.

III. In relazione alla possibile costituzione dei Comitati dei Garanti competenti a pronunciarsi sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni elettorali, le competenti strutture aziendali effettueranno una preventiva comunicazione di carattere informativo alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

IV. La Commissione Elettorale costituita per le elezioni/designazioni delle RSU/RLS provvederà alla designazione dei Presidenti di seggio tra gli elettori non candidati alle elezioni/designazioni ed all'individuazione dei seggi in ciascuna Unità produttiva; provvederà anche all'individuazione dell'orario delle votazioni nonché alla pubblicazione del termine (otto giorni prima della data di inizio delle votazioni)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

entro il quale data ed orario delle elezioni dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori.

- V. I lavoratori che, per esigenze di servizio, si trovino in trasferta prolungata (almeno una settimana continuativa) programmata almeno 10 gg. prima della data delle elezioni/designazioni, voteranno nel luogo di trasferta. A tal fine, le Società che abbiano in carico detti lavoratori effettueranno una preventiva comunicazione alla Commissione Elettorale competente per la località di trasferta ed a quella del luogo di provenienza dei lavoratori stessi.
- VI. Per i lavoratori in regime di distacco/trasferta concordata all'estero, è ammesso il voto per corrispondenza. Sarà cura della Commissione elettorale competente, sulla base di elenchi forniti dalle Società di appartenenza, fornire ai lavoratori interessati la scheda elettorale, corredata di relativa busta per il successivo invio alla Commissione elettorale stessa, in tempo utile rispetto alla data delle elezioni/designazioni.
- VII. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle Parti stipulanti con preavviso di almeno 4 mesi. Le RSU/RLS restano comunque in carica fino al termine del loro mandato.
- VIII. Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente accordo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.
- IX. All'interno degli ambiti individuati nei documenti allegati, le Segreterie Regionali potranno individuare, ad invarianza numerica di RSU/RLS, eventuali collegi riservati che andranno comunque definiti entro il 14 novembre 2008.



DICHIARAZIONE A VERBALE

- 1) Relativamente ai Regolamenti elettorali, le Parti, nel convenire sulla persistente validità di quello definito in calce all'art. 38 Ccl 23 aprile 1996 (RSU) si danno atto della non applicabilità di quello allegato al verbale 1° giugno 1995 (RLS) alle elezioni/designazioni contemplate e regolate dal presente Verbale, e che laddove in tali Regolamenti si fa riferimento al "Ccl applicato in Azienda" (o espressioni similari) l'espressione deve intendersi come "Ccnl valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico".



- 2) Ai fini della designazione dei componenti italiani del CAE Enel, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 7 del D.lgs. 74/2002, le Parti concordano che le OO.SS. stipulanti il CCNL, ferma restando la designazione di un terzo dei componenti ad opera delle medesime OO.SS., designeranno i due terzi dei componenti nell'ambito delle RSU che risulteranno costituite a seguito delle elezioni di cui al presente Verbale di Accordo

Letto, confermato e sottoscritto.



ALLEGATI:

Infrastrutture e Reti - Sole - DEVAL

Mercato

Gem

Ingegneria e Innovazione

Servizi

Corporate

INFRASTRUTTURE E RETI

Unità	PERSONALE IN FORZA AL 1/9/2008	RSU	di cui RLS
DTR PIEMONTE E LIGURIA	2098		
UNITA' TECNICHE DI SEDE DTR E STAFF	476 (353 Piemonte e 123 Liguria)	9 (7 Piemonte e 2 Liguria)	3
Z. ALBA	58	4	2
Z. CUNEO	186	6	3
Z. ALESSANDRIA	149	4	2
Z. ASTI	65	4	2
Z. BIELLA	60	4	2
Z. IVREA	109	4	2
Z. RIVOLI	239	6	3
Z. NOVARA	108	4	2
Z. VERBANIA	59	4	2
Z. VERCELLI	64	4	2
Z. GENOVA	250	6	3
Z. IMPERIA	72	4	2
Z. LA SPEZIA	90	4	2
Z. SAVONA	113	4	2
DTR LOMBARDIA	2263		
UNITA' TECNICHE DI SEDE DTR E DI STAFF	465	9	3
Z. BERGAMO	239	6	3
Z. BRENO	42	4	2
Z. BRESCIA	202	6	3
Z. COMO	167	6	3
Z. CORSICO	185	6	3
Z. CREMONA	73	4	2
Z. LECCO	84	4	2
Z. LODI	53	4	2
Z. MANTOVA	116	4	2
Z. MELZO	112	4	2
Z. MONZA	145	4	2
Z. PAVIA	140	4	2
Z. SONDRIO	53	4	2
Z. VARESE	187	6	3

4

MD
M. M. M.

INFRASTRUTTURE E RETI

Unità	PERSONALE IN FORZA AL 1/9/2008	RSU	di cui RLS
DTR TRIVENETO			
	1933		
UNITA' TECNICHE DI SEDE DTR E DI STAFF	453 (370 Veneto e 83 Friuli)	9 (7 Veneto e 2 Friuli)	3
Z. BELLUNO	86	4	2
Z. PADOVA	199	6	3
Z. ROVIGO	81	4	2
Z. TREVISO	191	6	3
Z. VENEZIA	236	6	3
Z. VERONA	212	6	3
Z. VICENZA	178	6	3
Z. MONFALCONE	42	4	2
Z. PORDENONE	91	4	2
Z. UDINE	164	6	3
DTR EMILIA ROMAGNA E MARCHE			
	1905		
UNITA' TECNICHE DI SEDE DTR E DI STAFF	427 (327 Emilia Romagna e 100 Marche)	9 (7 Emilia Romagna e 2 Marche)	3
Z. BOLOGNA	254	6	3
Z. FERRARA	95	4	2
Z. FORLI'	97	4	2
Z. MODENA	99	4	2
Z. PARMA	100	4	2
Z. PIACENZA	98	4	2
Z. RAVENNA	89	4	2
Z. RIMINI	68	4	2
Z. REGGIO EMILIA	140	4	2
Z. ANCONA	141	4	2
Z. MACERATA	83	4	2
Z. PESARO	104	4	2
Z. ASCOLI PICENO	110	4	2
DTR TOSCANA E UMBRIA			
	1839		
UNITA' TECNICHE DI SEDE DTR E DI STAFF	368 (299 Toscana e 69 Umbria)	9 (7 Toscana e 2 Umbria)	3
Z. AREZZO	118	4	2
Z. FIRENZE	242	6	3
Z. GROSSETO	133	4	2
Z. LIVORNO	107	4	2
Z. LUCCA	120	4	2
Z. MASSA	82	4	2
Z. PISA	141	4	2
Z. PISTOIA	90	4	2
Z. PRATO	59	4	2
Z. SIENA	105	4	2
Z. FOLIGNO	92	4	2
Z. PERUGIA	117	4	2
Z. TERNI	65	4	2

Murillo

PD

13

8

INFRASTRUTTURE E RETI

Unità	PERSONALE IN FORZA AL 1/9/2008	RSU	di cui RLS
DTR LAZIO-ABRUZZO-MOLISE	2408		
UNITA' TECNICHE DI SEDE DTR E DI STAFF	709 (560 Lazio 97 Abruzzo 52 Molise)	12 (9 Lazio, 2 Abruzzo 1 Molise)	3
Z. ALBANO	159	6	3
Z. FROSINONE	173	6	3
Z. LATINA	220	6	3
Z. RIETI	78	4	2
Z. TIVOLI	199	6	3
Z. VITERBO	149	4	2
Z. CIVITAVECCHIA	121	4	2
Z. CHIETI	112	4	2
Z. L'AQUILA	143	4	2
Z. PESCARA	95	4	2
Z. TERAMO	105	4	2
Z. CAMPOBASSO	94	4	2
Z. ISERNIA	51	4	2
DTR CAMPANIA	1743		
UNITA' TECNICHE DI SEDE DTR E DI STAFF	375	9	3
Z. AVELLINO	123	4	2
Z. BENEVENTO	103	4	2
Z. CASERTA	248	6	3
Z. NAPOLI	249	6	3
Z. POZZUOLI	164	6	3
Z. SALA CONSIL.	118	4	2
Z. SALERNO	177	6	3
Z. TORRE ANNUNZ.	186	6	3
DTR PUGLIA E BASILICATA	1602		
UNITA' TECNICHE DI SEDE DTR E DI STAFF	334 (269 Puglia 65 Basilicata)	9 (7 Puglia 2 Basilicata)	3
Z. BARI	191	6	3
Z. BARLETTA	149	4	2
Z. BRINDISI	112	4	2
Z. FOGGIA	193	6	3
Z. LECCE	140	4	2
Z. MAGLIE	91	4	2
Z. TARANTO	129	4	2
Z. MATERA	91	4	2
Z. POTENZA	172	6	3

Handwritten mark

Handwritten signature and initials

INFRASTRUTTURE E RETI

Unità	PERSONALE IN FORZA AL 1/9/2008	RSU	di cui RLS
DTR CALABRIA	896		
UNITA' TECNICHE DI SEDE DTR E DI STAFF	155	6	3
Z. CATANZARO	118	4	2
Z. COSENZA	161	6	3
Z. CROTONE	71	4	2
Z. REGGIO CAL.	194	6	3
Z. V. VALENTIA	67	4	2
Z. CASTROVILLARI	130	4	2
DTR SICILIA	1950		
UNITA' TECNICHE DI SEDE DTR E DI STAFF	383	9	3
Z. AGRIGENTO	167	6	3
Z. CATANIA	283	6	3
Z. ENNA	98	4	2
Z. MESSINA	223	6	3
Z. PALERMO	320	9	3
Z. RAGUSA	97	4	2
Z. SIRACUSA	134	4	2
Z. TRAPANI	144	4	2
Z. CALTANISSETTA	101	4	2
DTR SARDEGNA	992		
UNITA' TECNICHE DI SEDE DTR E DI STAFF	256	6	3
Z. CAGLIARI	276	6	3
Z. NUORO	147	4	2
Z. OLBIA	100	4	2
Z. ORISTANO	68	4	2
Z. SASSARI	145	4	2
FUNZIONI TECNICHE SEDE CENTRALE, MACROAREE E STAFF	394	6	3
TOTALE	20023	627	299
DEVAL			
Unità	PERSONALE IN FORZA AL 1/9/2008	RSU	di cui RLS
UNITA' TECNICHE E STAFF	161	6	3
TOTALE	161	6	3

ENEL SOLE			
Unità	PERSONALE IN FORZA al 1/9/2008	RSU	di cui RLS
DIPARTIMENTO TERRITORIALE NORD EST - Milano	119	4	2
DIPARTIMENTO TERRITORIALE NORD OVEST - Torino	68	4	2
DIPARTIMENTO TERRITORIALE CENTRO ED UNITA' DI SEDE - Roma	81	4	2
DIPARTIMENTO TERRITORIALE SUD - Palermo	54	4	2
TOTALE	322	16	8

M. M. M.

S

H

GEM

Unità	PERSONALE IN FORZA AL 1/9/2008	RSU	di cui RLS
UNITA' DI BUSINESS			
UB AUGUSTA	73	4	2
UB BARI	60	4	2
UB BASTARDO	118	4	2
UB BRINDISI	425	9	3
UB FUSINA	357	9	3
UB GENOVA	103	4	2
UB LA CASELLA	101	4	2
UB LA SPEZIA	212	6	3
UB LERI CAVOUR	42	4	2
UB MONTALTO	213	6	3
UB P. CORSINI	66	4	2
UB P. GARGALLO	79	4	2
UB P.EMPEDOCLE	60	4	2
UB PIETRAFITTA	78	4	2
UB PIOMBINO	214	6	3
UB PORTO TOLLE	217	6	3
UB ROSSANO	170	6	3
UB S. BARBARA	108	4	2
UB SULCIS	219	6	3
UB TERMINI I.	152	6	3
UB TORRE NORD	382	9	3
HDE	157	6	3
GEOTERMIA			
OPERATIONS	214	6	3
GEO_PERFORAZIONI E LABORATORI	207	6	3
GEO_SERVIZI MANUTENZIONE GEOTERMICI	245	6	3
GEO_ING MIN + STAFF LARDERELLO + STAFF PISA	57	4	2
SEDI METROPOLITANE			
CAGLIARI	42	4	2
FIRENZE	76	4	2
PISA	34	4	2
MILANO	51	4	2
NAPOLI	92	4	2
PALERMO	67	4	2
VENEZIA	91	4	2
TORINO	147	4	2
ROMA	491	6	3
SMT			
MANUT. IMPIANTI TERMO NORD (Porto Tolle)	71	4	2
MANUT. IMPIANTI TERMO CENTRO + SUD ISOLE (Piombino)	78	4	2
SMI			
MII	99	4	2
OFT	29	4	2
PROGETTI IMPIANTI IDROELETTRICI - CANTIERI			
	32	4	2
TOTALE COMPLESSIVO GEM			
	5729	199	95

Mucchi
ds

B

d

MERCATO

Unità	Personale in forza al 1/9/2008	RSU	di cui RLS
ABRUZZO	93	4	2
BASILICATA	71	4	2
CALABRIA	196	6	3
CAMPANIA	516	9	3
EMILIA ROMAGNA	176	6	3
FRIULI VENEZIA GIULIA	80	4	2
LAZIO	540	9	3
LIGURIA	111	4	2
LOMBARDIA	403	9	3
MARCHE	70	4	2
MOLISE	44	4	2
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	272	6	3
PUGLIA	223	6	3
SARDEGNA	167	6	3
SICILIA	467	9	3
TOSCANA	279	6	3
UMBRIA	80	4	2
VENETO E TRENINO ALTO ADIGE	319	9	3
Totale	4107	109	47

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

INGEGNERIA E INNOVAZIONE

Unità	Personale in forza al 1/9/2008	RSU	di cui RLS
SRI - Sede MILANO	213	6	3
SRI - Sede ROMA e NUCLEARE	343	9	3
SRI-GPR CANTIERI	211	6	3
RICERCA - Pisa	131	4	2
RICERCA - Brindisi e Catania	51	4	2
TOTALE	949	29	13

ENEL SERVIZI

Unità	Personale in forza al 1/9/2008	RSU	di cui RLS
ABRUZZO E MOLISE	53	4	2
CALABRIA	79	4	2
CAMPANIA	468	9	3
EMILIA ROMAGNA	103	4	2
LAZIO	1.244	12	3
LIGURIA	49	4	2
LOMBARDIA	613	12	3
MARCHE	47	4	2
PIEMONTE	279	6	3
PUGLIA E BASILICATA	141	4	2
SARDEGNA	174	6	3
SICILIA	308	9	3
TOSCANA E UMBRIA	349	9	3
TRIVENETO	374	9	3
TOTALE	4.281	96	36

CORPORATE

Unità	PERSONALE IN FORZA AL 1/9/2008	RSU	di cui RLS
CORPORATE (compresa Div. Internazionale)	734	9	3
N.B.:			
Il personale di Funzioni Corporate aventi articolazioni organizzative nell'ambito delle Società/Divisioni del Gruppo (Audit, Pianificazione e Controllo, Legale, Personale ed Organizzazione) ha la propria rappresentanza -sia in termini di RSU che di RLS - nelle Unità produttive delle Società/Divisioni in cui è inserito.			

A

M. di B.

fo